



REGIONE LIGURIA

Allegato 1

CRITERI GENERALI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECHNICHE, E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E/O A PASCOLO

Articolo 1 (Oggetto del risarcimento)

Costituiscono oggetto del risarcimento, secondo le disposizioni del *Regolamento regionale per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica*, i danni non altrimenti risarcibili:

1. alle produzioni agricole;
2. alle produzioni zootecniche;
3. alle opere approntate ed alle attrezzature aziendali presenti sui terreni coltivati o utilizzati a pascolo, purché pertinenti al fondo e necessarie per lo sfruttamento dello stesso.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

Possono inoltrare istanza di risarcimento gli imprenditori agricoli singoli od associati, i conduttori di fondi ed i proprietari e i titolari di allevamenti zootecnici, che abbiano subito danni arrecati dalla fauna selvatica o causati dall'esercizio dell'attività venatoria e cinofila, come specificati all'art.1, e che autocertifichino di non aver ottenuto altre forme di risarcimento per il medesimo danno.

Articolo 3 (Modulistica)

1. L'istanza di risarcimento del danno deve essere presentata su apposito modulo, secondo il fac-simile predisposto e disponibile sul sito www.regione.liguria.it (www.agriligurianet.it)
2. L'istanza di risarcimento, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, deve essere recapitata alla Regione, anche tramite le Associazioni di categoria agricole e/o i Comuni, o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui all'articolo 22 della L.R. 29/94 comma 1 lettera e);

Articolo 4 (Tempistica presentazione istanza)

1. L'istanza deve essere presentata entro cinque giorni dalla data dell'evento, pena il non accoglimento della stessa.
2. Nel caso di predazione di capi di bestiame, per i quali è necessario l'accertamento tempestivo dell'evento, gli interessati, fermo restando il successivo invio della richiesta formale di risarcimento, devono dare immediata comunicazione telefonica (entro 24 ore) dell'avvenuta predazione all'A.S.L. - Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio, o al personale di vigilanza preposto, che certifichi la riconducibilità del danno all'azione del lupo o di altro predatore selvatico. L'accertatore comunicherà all'amministrazione regionale e all'interessato l'esito del sopralluogo.

I danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti a razze domestiche del genere *Canis*, che conducano vita randagia o inselvaticata e di cui non sia possibile rinvenire il proprietario potranno essere risarciti con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e della DGR n.1511 del 28/12/2000.

Articolo 5 **(Modalità di compilazione)**

1. Il modulo per la denuncia dei danni deve essere debitamente compilato in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in modo leggibile, in ogni sua parte, pena la sua irricevibilità.
2. Le istanze dovranno pervenire, entro il termine di cui all'art. 4, comma 1, corredate da fotocopia di un documento d'identità del denunciante in corso di validità.

Articolo 6 **(Accertamenti tecnici)**

1. L'importo del risarcimento relativo alle produzioni e/o opere indicate nell'istanza, viene determinato sulla base delle vigenti tabelle di produttività e prezzi (Prezzi medi della produzione in atto nell'annata in cui si verifica l'avversità atmosferica di cui al decreto n.343 del 27.02.2007). L'Amministrazione regionale, tramite il proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato, anche dai soggetti delegati ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della L.R. 29/1994, può provvedere al sopralluogo, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta ovvero, nel caso di prodotti di imminente raccolta debitamente segnalati, entro i 10 giorni successivi. Qualora non sia possibile effettuare in tempo utile l'accertamento, il danneggiato potrà procedere al raccolto del prodotto, lasciando in evidenza le tracce del danno.

L'istanza viene immediatamente archiviata, qualora l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte dell'incaricato.

2. Non sono comunque ammessi al risarcimento i danni arrecati al patrimonio zootecnico a seguito di predazione da parte di fauna selvatica nei seguenti casi:

- a) irreperibilità della carcassa dell'animale morto;
- b) presenza di resti insufficienti dell'animale predato per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario ed alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
- c) danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultassero registrati e denunciati presso gli uffici ASL, a meno che non si tratti di esemplari giovani;

3. Il denunciante all'atto del sopralluogo ha la facoltà di farsi rappresentare (a proprie spese) da un tecnico di fiducia;

4. Al termine dell'accertamento il denunciante, o colui che, sulla base di formale delega si trovi a rappresentarlo, dovrà sottoscrivere per presa visione, il verbale redatto dal tecnico incaricato.

5. Il denunciante ha facoltà di inoltrare eventuali osservazioni in forma scritta che saranno valutate dal competente Comitato di cui all'articolo 3 del *Regolamento*.

Articolo 7 **(Modalità di liquidazione)**

1. L'importo dei danni viene determinato sulla base delle risultanze agli atti, applicando alle opere ed ai prodotti agricoli e zootecnici danneggiati i prezzi definiti secondo le modalità di cui alla tabella 1).

2. Il *Comitato* (ai sensi dell'articolo 5 lettera c) del *Regolamento*) potrà ammettere a risarcimento particolari produzioni agricole e zootecniche, nonché materiali ed opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, anche se non risultano espressamente indicate nella Tab. 1 tenuto conto delle valutazioni specifiche dei tecnici che effettuano i sopralluoghi.

3. La liquidazione dei danni avverrà secondo le seguenti modalità:

- Liquidazione fino al 100% del valore accertato per gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P., Coltivatore diretto) (Camera di Commercio, P.IVA, iscrizione all'INPS).
- Liquidazione fino al 80% del valore accertato per gli imprenditori agricoli (I.A.) (Camera di Commercio, P.IVA).

- Liquidazione fino al 40% del valore accertato, quale percentuale ordinaria di liquidazione per i conduttori non Imprenditori agricoli;

4. L'entità delle somme erogabili a titolo di risarcimento sarà parametrata all'effettiva disponibilità di risorse nel Fondo; la percentuale di risarcimento potrà pertanto variare in ragione del rapporto tra entità delle risorse disponibili e valore complessivo dei danni accertati, per ciascuna tipologia di beneficiari.

5. I danni verranno liquidati a consuntivo dell'anno di presentazione della domanda.

6. Nel caso di danni alle opere e alle colture, la soglia minima del valore del danno accertato per usufruire del risarcimento è fissata in € 150,00#, eccetto che per i danni da predazione da parte di "specie particolarmente protette" ai sensi della legge n. 157/1992.

Non saranno in ogni caso liquidabili somme di importo inferiore a € 30.

7. I danni ripetuti e relativi allo stesso fondo, nell'arco temporale di 15 gg consecutivi, saranno soggetti ad applicazione di una unica soglia.

8. I danni accertati a opere approntate su terreni coltivati e a pascolo verranno rifusi solo dopo la comunicazione scritta dell'avvenuto ripristino delle stesse. Il proprietario e/o conduttore del fondo dovrà procedere al ripristino delle opere danneggiate e alla relativa comunicazione, entro 6 mesi dall'accertamento. Il mancato rispetto di tale termine, qualora non supportato da motivazioni adeguate, implica la revoca del finanziamento.

9. La quantificazione dei danni ai muri a secco avverrà utilizzando i valori del Costo Standard del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura M.04-04 e, per le altre tipologie di opere di cui alla Tabella1, del "Prezzario Regionale di riferimento per le opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale".

10. Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano usufruito per il medesimo fondo del risarcimento danni (erogato da parte della Regione o di altri Enti in precedenza delegati) per un numero di annualità pari a 3 e che abbiano omissso, senza giustificato motivo, di adottare idonee misure di prevenzione, comprensive degli interventi di manutenzione necessari ad assicurare l'efficienza degli strumenti approntati; concorrono al raggiungimento della soglia massima di 3 annualità, i risarcimenti erogati per danni causati da animali appartenenti allo stesso gruppo di specie (ungulati, uccelli, carnivori).

Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano beneficiato per il medesimo fondo, negli ultimi 5 anni, del contributo (dalla Regione o da altri Enti in precedenza delegati) per la messa in opera di strutture per la prevenzione dei danni.

11. Nel caso di predazione da parte di specie particolarmente protette viene concesso un indennizzo pari al 100% del valore del capo predato riferito allo stato reale sulla base del Bollettino ISMEA vigente all'epoca del danno. Per eventuali razze non comprese nel bollettino ISMEA viene realizzata una indagine di mercato tra le aziende più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 8 (Limiti)

1. La somma complessivamente risarcibile nell'anno solare per singolo richiedente non può eccedere € 8.000 per gli Imprenditori agricoli e coltivatori diretti e € 3000 per gli altri soggetti.

2. Per gli imprenditori agricoli, ai sensi del "Regolamento (UE) 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime de *minimis* nel settore agricolo", l'importo complessivo degli aiuti "in regime de *minimis*" concessi ad una medesima impresa non deve superare € 15.000,00# nell'arco di tre esercizi fiscali.

TABELLA 1

PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
Per la determinazione dei prezzi verranno utilizzati i valori relativi ai "Prezzi medi della produzione in atto nell'annata in cui si verifica l'avversità atmosferica" di cui al decreto n.343 del 27.02.2007. I suddetti valori vengono integrati per le piante arboree da frutto danneggiate e per le operazioni di ripristino del cotico erbaceo (prati permanenti e pascoli) dai valori riportati dal "Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale" come di seguito specificato: ➤ Terreni in piano e/o meccanizzabili: <i>Erpicoltura (cod. 06.03.00)* e trasemina (cod. 06.06.00)*</i> ➤ Terreni difficili (pendenze sup. al 15%): <i>Erpicoltura (06.04.00)* e trasemina (cod. 06.06.00)*</i> Per le produzioni agricole particolari verrà fatto riferimento ai prezzi effettivi di mercato, qualora documentabili.	

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
CAPI FERITI	Rimborso spese veterinarie supportate dalle previste pezze giustificative
CAPI PREDATI	
OVI-CAPRINI	Prezzo di mercato dei capi predati e dei danni indotti (perdita agnello/capretto o lattazione) determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)
BOVINI-EQUINI	Prezzo di mercato dei capi predati determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)
ANIMALI DA CORTILE	Prezzo di mercato dei capi predati determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)

Per le produzioni zootecniche particolari verrà fatto riferimento ai prezzi effettivi di mercato, qualora documentabili.

OPERE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
MURATURA A SECCO	"Costo Standard del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura M.04-04"
CANALI per acque irrigue	"Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale" (cod 05.05.00) *
TERRAZZAMENTO (a ciglioni)	"Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale" (cod. 05.08.00)*

(*) Codici di riferimento del Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale per il P.S.R. 2014-2020

MATERIALE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
	Prezzi ricavati da consorzi locali, da fatturazione o da ricerche di mercato
RETI RACCOLTA OLIVE	
BIO TELO	
NYLON NERO	
TELO PACCIAMATURA VERDE	
IMPIANTO IRRIGAZIONE	

Ovvero eventuali materiali ed opere purché supportate da relativa documentazione